



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Dispositivi sentenze relative alle controversie Massa Vestiario - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 15 (quindici) del mese di marzo, alle ore 09.30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ (a.g.)

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 97 adottata in data 21/maggio/1994 con cui si affidava il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Giovanni Albano, avverso i ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai dipendenti Cristallo Paolo + 15 e Montemurro Luigi + 5, rappresentati e difesi dal dott. proc. Lorenzo Iacobbi, intesi ad ottenere il risarcimento delle somme rivenienti dalla mancata attribuzione della massa vestiario;
- Atteso che a seguito di verbale di accordo sottoscritto con le OO.SS. CGIL - CISL e UIL, fatto proprio dalla Commissione Amministratrice con provvedimento n° 138 del 23/05/93, ai dipendenti tutti venivano rimborsate somme a titolo di mancata attribuzione della citata massa vestiario per i bienni 1990/91 e 1992/93;
- Visti i dispositivi di sentenze emessi il 28 febbraio 1996, inviati dall'avv. Albano con propria nota del 28/02/1996, con cui il Pretore adito ha accolto parzialmente i ricorsi condannando l'AMAT al pagamento, in favore di ciascun ricorrente della somma di £ 719.850, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio che liquida in complessive £ 1.200.000, di cui £ 710.000 per onorario, oltre a IVA e CAP, dichiarando la compensazione tra le parti per il residuo;
- Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla liquidazione delle somme innanzi indicate, salvo la facoltà dell'Azienda di promuovere appello;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio di previsione 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di liquidare a favore di ciascun ricorrente, per i motivi in narrativa specificati, la somma di £ 719.850, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore del dott. proc. Lorenzo Iacobbi, quale procuratore anticipatario, per l'ammontare complessivo di £ 4.400.000, oltre a IVA e CAP come per legge;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali";
- di riservarsi, con successivo provvedimento, di promuovere appello avverso i citati dispositivi di sentenze allorquando saranno depositate le sentenze nel loro testo integrale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il
15 MAR. 1996

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. N.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 20/marzo/1996

Prot. n° : Dir/.....^{555/96}.....

21-3-96
MUNI C. PALAZZATA
h

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 77 - 79 - 80.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



N. / R.G.

N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. MARCELLO MAGLI

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

ROSTERUZZO LUIGI - NITCANNO GIOVANNI - CELARO COSIMO - FRANCO
SALVATORE - LATAVIA ROBERTO - BASILE VINCENZO

rapp. e dif. dall'Avv.

E

A. N. A. S.rapp. e dif. dall'Avv. G. ALBANOpromossa con atto ^{DEP.} notificato il 22-4-1944 a convenut
emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede: Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l'A.N.A.S. in persona del suo legale rappresentante al pagamento in favore di ciascuno dei ricorriti della somma di L. 719.850 (settecento diciannove mila ottocento cinquanta) al lordo di ritenute di legge oltre rivalutazione monetaria ex art. 429 c. p. l. 2150 di gr. ult. ed interessi legali con decurtati dal 15-5-1943 al soddisfo; 2) condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorriti di 2/3 delle spese di lite, 1/3 del liquido in complessive L. 1200.000 (due milioni) di cui L. 710.000 per onorario, oltre IVA e c.p. dichiarando la compensazione tra le parti per il residuo. Sentenza esecutiva per legge.
Taranto, 28-2-1946

IL PRETORE
Marcello Magli

Verbale di udienza

Cau 75365

L'anno 1889, addì otto del mese di luglio,
devanti al Pretore del Tribunale - sede
del lavoro - dott. Alleff. - con l'assistenza del
giurista esperto, che mette le cause avanti
ed oggetto per primo punto: di tutte le
Allunuenno 1889 + 5, rappresentate di
del dott. for. Lorenzo Scobini, contro
A.P.A.T., rappresentate e difese dall'Avv.
for. Albano. Per le rispettive cause
l'Avv. for. Albano il quale si riparte
nelle cause di continuazione e riparte
deponere in eccellente il 24/6/89 e un
obbligato l'integrale accoglimento. Rilevare
che il legale rappresentante dell'A.P.A.T. non
si presentò compare per motivi di lavoro,
e, pertanto, espone, e nessuno, che lo
non ne è realizzato ed una prima
udienza.

E' presente, per i ricorrenti il dott. for. Bruno
Tobbi il quale 15 riparte deposita una nuova
in difesa alla quale 5 riparte distribuisce
l'integrale accoglimento. L'Avv. for. Albano,
nonché la parte obbligate deponere in
debe ottenere dei ricorrenti, che si

Tenere per l'assenza della stessa e per
l'atto unico contraddittorio. Il detto, per
che esista, non si vuole che si veda. Il
fatto Albano, invece, deve essere imputato
di tutto quanto ex adverso dedotto,
prodotto e concluso con le note al punto
depositede in dette dedotte, che i ricorrenti
hanno introdotti in punto prodotto un
nuovo tenore di dedotte e, pertanto,
non si eccita il ~~contraddittorio~~ contraddittorio
in tali punti. Le chieste ordinarie
ex art. 423 c.p.c. ineccepibili, tanto
quanto, altresì, che l'atto per un delle
cause di cui al verbale di deposito
del 15/5/93 e posto a fondamento del
fatto prodotto, ne condurranno allo
accertamento di una situazione liberata
in favore dell'azienda. Pertanto, senza
con ciò eccitare il contraddittorio
in punto di cui alle note al punto
dei ricorrenti e, a riprova, depositede
in dette dedotte, che si debbono
un tenore per l'atto unico contraddittorio
e in subordine il riprova di tutto quanto
ex adverso dedotto, introdotto e concluso

fatti innumerevoli e, comunque,
infondendo in fatto e diritto.

Cor 25365

Il dott. per. Piero Selli impugna e contesta
alla quanto detto da controparte.

Insiste nel ritenere le somme indebitamente trat-

tunte dalla comunità come presenti capo ad
un diritto accertato da parte di ricorrenti.

Tale diritto, infatti, oltre ad essere riconosciuto
per legge (V. CCNL del settore autotrasporti del
23/7/76; art. 50 Accordo Nazionale del 13-9-78) è

stato riconosciuto dalla stessa comunità, attraverso

delibera della propria Commissione Amministrativa

del 29-5-93. Non risponde al vero la circostanza

che la delibera sottolineava la corrispondenza

di detta somma alla sottoscrizione di alcune

quote liberatorie.

Peraltro il dott. per. Piero Selli insiste

nella propria richiesta, allegando il pericolo

di poter cadere in preda di altri ricorrenti.

L'Avv. Albano, invece, pretende disporre di

Tutto quanto ex addens dedotto e chiesto,

che assenti dell'A.F.E. del settore in questione,

ma per l'impugnativa del provvedimento

del 8/6/94 dovrebbe essere presentata

ricorso per revoca, invece inammissibile.

dell'essere fedeli.

Il dott. prof. Jean Tsch. ingegner quale
es essere dubbi in quanto incidente e per
della decisione. Al resto non c'è problema di fatto
di un fatto nuovo, fuori lo stesso sembra
nella problematica parte e per a quella cosa.
Tsch. nelle proprie relazioni.

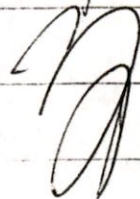
J. m. Albero insiste nelle sue idee.

Il Patru

della cosa si riserva.

Il Segretario

Il Patru



ord
di
rel
89,
dell
prov
comu
Tara

Il Pretore

sciogliendo la riserva e pronunciando fuori udienza; letti gli atti e considerate le deduzioni delle parti;
-rilevato che l'accordo in data 15-5-1993 non contenendo determinazione del quantum da corrispondere, nè criteri specifici per la sua determinazione, è privo di immediato valore transattivo, limitandosi a prevedere una futura quantificazione delle somme pretese, in base a criteri assai genericamente indicati, e, all'atto della stessa, il rilascio di quietanza liberatoria da parte dei singoli agenti interessati;

che, in difetto di specifico accordo circa i criteri di determinazione delle somme pretese, non può affermarsi che le O.O.S.S. si fossero impegnate, disponendo del diritto dei singoli prestatori, a ritenere esaustiva una quantificazione operata dall'Azienda; che pertanto, l'intento transattivo avrebbe potuto esser validamente espresso solo nel momento in cui si fosse addivenuti alla quantificazione concordata del richiesto con ciascuno dei ricorrenti;

-che la determinazione delle somme operata dall'Amat in modo unilaterale, nella convinzione di adempimento di titolo negoziale, in realtà non vincolante in tale specifico senso, non può avere valore di riconoscimento dell'esistenza del credito vantato quale ricollegato al ridetto titolo, ai sensi dell'art. 423 1° co. c.p.c.;

che inoltre, non essendo ricompresi tra i cedolini paga prodotti all'udienza dell'8-7-1994 quelli relativi agli odierni ricorrenti, e difettando quindi la dimostrazione che a loro danno l'Azienda abbia proceduto alla trattenuta anche parziale, di quanto corrisposto nel mese di settembre 1993, non è possibile accedere neppure ex art. 423 2° co. c.p.c., alla richiesta di emissione di ordinanza provvisoria di pagamento delle somme che si assumono ritenute nel giugno 1994;

che è comunque opportuno, al fine di operare la quantificazione delle somme eventualmente dovute, acquisire in causa avviso di gara, capitolato di appalto, verbali di aggiudicazioni di ciascuna specie di capi, relativi alla fornitura di vestiario per il biennio 1988-89 riservando all'esito di disporre, ove necessario, la richiesta consulenza tecnica di ufficio;

P.T.M.

ordina alla convenuta Amat di esibire in causa capitolato di appalto, avviso di gara e verbali di aggiudicazione relativi alla fornitura di vestiario per il biennio 1988-89, rinviando all'udienza del 2-12-1994 per l'espletamento dell'incombente; rigetta la richiesta di ordinanza provvisoria di pagamento avanzata dai ricorrenti. Si comunichi.

Taranto. 23-7-1994

Il Pretore
(Dr. Marcello Maggi)

Marcello Maggi

Successive udienze del 23/12/84, ufficio a
pari con i suoi. Per le vertenze in corso presso
l'Asp. for. Albano il quale in forza delle
ordinanze del p. u. Pretore del 23/7/84
deliberò: Deliberò essere ed essere "Pubblico
con avviso di fare per le punte di cop
di vertenze occorrenti al personale delle
Assende - Approvazione Sp. n. 171 Ref.
del 12/5/88; Deliberò essere ed essere "
Nessun deliberazione n. 384 del 23/12/87 rite
nive all'effettuazione del le p. u. Pretore
di appalto per le punte di cop di
un r. u. n. 244 del 28/7/88; Deliberò
essere ed essere " Approvazione punte
dell'Assende Vert. n. 104 Ref. del
13/4/89. E' punto per i rami,
di del p. u. Pretore Albano il quale tale
termina per l'azione della domandante per
la da contrapposizione.

U. Fabre

del 10/10/84 con la cassa di udienza del
31-3-85

U. Fabre

U. Fabre
MMY

Successivamente, all'ordine del 31-3-95. Ufficio e posto
come sottoelencato.

E' presente, per i ricorrenti, il dott. psc. James Scott
il quale fa presente quanto segue:

Sulla scorta della documentazione prodotta da controparte
si evince come l'ordine Amst, per il biennio 82/83,
abbia destinato la somma di \$ 990.000 circa per l'acquisto,
a beneficio dei ricorrenti, della nuova vestizione.

Della somma l'85% e' gravata direttamente sull'opera,
mentre il 15% s'è ripartito. A opera di cui
si esibiscono i cedolini paga dei ricorrenti da cui risulta
un trattamento di \$ 142.000 circa, pari al 15% di 990.000.

Conseguentemente ammontava a \$ 841.500 la quota
per capita erogata dall'Amst per l'acquisto della
nuova vestizione relativa al biennio 82/83.

Qui definita perché la consumata, per il biennio 82/83
corrispondente la somma di \$ 841.500, come quota per
capite a lui spettante, e' illegittima: nonché inammissibile
ritenuta soddisfacente la somma di \$ 788.000,
il netto, erogato dalla stessa Amst in riferimento
ai bienni 90/91 e 92/93, tenuto conto, altresì, della
sviluppatissima moneta, dell'aumento dei prezzi al
consumo mondiale della manodopera. Il procuratore dei
ricorrenti precisa che i cedolini - paga di cui innanzi
sono relativi per tutti i ricorrenti al periodo settembre

È presente, per i ricordi, il d. M. S. pre. d. M. S.
Tutti il quale è stato a tutto questo esito
e richiesto nel corso di questo procedimento.

Il fatto che la
data che non ha corso per la discussione
all'interim del 23-2-96

Il Coll. di Cor. Il Petrucci

Successive notizie del 23/2/96, ufficio per
come hanno. Per le notizie si compiono
potrebbero essere il quale si senta da come
È presente, allora, il problema di come
il quale deve la cura.

Il fatto

data che di quanto immo. Vede come da
soprattutto rispetto/ trova per la capitale all'interim
del 23-2-96

Il Petrucci

Successive notizie del 28/2/96, ufficio per
beli come immo. Due campi di lavoro
della per i quali si senta da come
Il Petrucci

che che come che rispetto al 28/2/96

Il Petrucci

M. S.



N. / R.G.

N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. MARCELLO MEZZI

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA
 CRISTALLI PAOLO - GENERALI ALDO - 4213 ARSIELLA EMILIO - SCIACCI UFFALO - RENI ANGELO - BISI MARIO
 CAPOLUSSO IPPOLITO - DINI TRI GIUSEPPE - DINI TRI MARIO - DI T. ARDIZIO - DI P. ARDIZIO - DI P. ARDIZIO - DI P. ARDIZIO
 DI P. ARDIZIO - DI P. ARDIZIO - DI P. ARDIZIO - DI P. ARDIZIO - DI P. ARDIZIO - DI P. ARDIZIO - DI P. ARDIZIO - DI P. ARDIZIO
 rapp. e dif. dall'Avv. AL. ARDIZIO

E

rapp. e dif. dall'Avv. G. ALBANO

promossa con atto ^{DEP.} notificato il 22-4-1944 a convenut
 emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l'Avv. in persona del suo legale rappresentante per il pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di £ 719.853 (settecento diciannove mila ottocento/50) al lordo di ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. ed ulteriori legitt. con decorrenza del 15-5-1943 al soddisfo; 2) conferma l'ordinamento ex art. 423 c.p.c. reso in data 23-7-1944 per le somme ivi indicate; 3) condanna convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti di 2/3 delle spese del giudizio, terzi liquidati in complessive £ 3.200.000 di cui 1.900.000 per onorario, oltre ivi e c.p.c. dichiarando la compensazione tra le parti per il residuo. Sentenza esecutiva per legge.
 Taranto, 28-2-1946

Il PRETORE
Marcello Mezzi

Verbale di adunanza.

Con 25421

L'anno 1884, addì 25 del mese di
luglio, dovendosi al fine di far
soddisfare le esig. dell'Alleg. - annessa
dal nostro regio referendo, che si è la causa
avente col eff. per quanto concerne i diritti
che li detto Stato, 15, rappresenta a
dopo del del. far. Lorenzo Gelschi,
condo PATATI, rappresente a difesa dell'
l'Av. Francesco Albano. Per le ragioni
i causano l'Av. Francesco Albano al fine
di rifare alle cause e di continuare
a parte depositate in cancelleria il 24/8/84
e che l'ingiunzione è esposta. Per
che il detto rappresente dell'Av. et non
il primo causano in motivi di lavoro, e
però, che si, e ne viene, che lo Stato
ne è esposto ed una forma nazionale.
È presente, per i ricorrenti, il dott. prof. Paolo
Soddi il quale deposita una memoria difensiva
alla quale si è sposta di dedurre l'integrale
accusatorio. L'Av. Francesco Albano, vi se
le note difensive depositate in detto
odierne dei ricorrenti che si riferisce
per il esame delle stesse e per parte

uniplo condoleone. Il dec. Joe
in forte nelle sue richieste. L'Aut. per
Allans, dove, presso imp. prof. di
di tutto quanto ex solvens delecto
fedeio e esultando una di fine
deponere in state d'ordine che
hanno indosso in quanto trovare
un nuovo tema di decisione, per
non eccitare il contraddittorio
Tali finiti. Le diverse ord. nane
ex art. 423 e. p. e. i. innum. noli
tenuto conto, altro, che l'ero
delle norme di cui al verbale di
del 17/5/83 a posto e fondamento
frente finiti e ne condizionate
2000 residuo di una ricerca. L'he noli
dell'Aut. de. per corso, ma se con
elettore il contraddittorio ni. finiti
con alle note di fine di inconc
ni ipse deponere in state d'ordine,
Chiede preliminarmente un termine
per poter uniplo condoleone e
ribadire lo ipse di tutto quanto
ex solvens delecto, richiesto e esultando
preli innum. noli e, sempre, in fine

K in fatto e diritto.

Il dott. proc. Jorio Telli imputa e contesta quanto detto da controparte.

Però nel ritenere le somme indebitamente

perchiate dalla comunità come fonti capo ad

un diritto accertato da parte di ricorrenti.

Tale diritto, infatti, oltre ad essere riconosciuto

per legge (VCCM del settore abitato transitorio del

13-9-78) 23-7-76; art 50 Accordo Nazionale del

13-9-78) è stato riconosciuto dalla stessa comunità

ta, attraverso delibera della propria Commissione

Amministrativa del 29-5-83. Non risponde al

verso la circostanza che la delibera sottori-

mona la corrispondenza di dette somme alla

sottoscrizione di alcune ricante liberatoria.

Però il dott. proc. Jorio Telli insiste

nelle proprie richieste, allegando al fascicolo

di parte e adduci - prova di alcune ricanti.

L'Avv. Albano, invece, per il fatto

di tutto quanto ex adverso dedotto e riferito,

che es parte dell'A.F.C. del settore;

ricorrendo, per l'impugnazione del fascicolo

unico del 6/1/84 e rubrica documento numero

ricorso generativo, come in esemplare

dell'ordine giudiziale.

Il dott. prof. Juan T. Ball. in persona quando es-
sere debbo in quanto indicava ai fini della
esistenza. Del resto non c'è bisogno di fare al-
cun tema nuovo, l'uso lo stesso rientra nella
simbolicità parte capo a questa cosa.
risale alle proprie radici. Il Rev. Albano
insiste sulle sue dottrine.

Il Petru

Il loro atto al punto imminente di fine

Il Petru

Il Sepulchro

mm
D

Il Pretore

sciogliendo la riserva e pronunziando fuori udienza;letti gli atti e considerate le deduzioni delle parti;

-rilevato che l'accordo in data 15-5-1993 non contenendo determinazione del quantum da corrispondere, nè criteri specifici per la sua determinazione,è privo di immediato valore transattivo, limitandosi a prevedere una futura quantificazione delle somme pretese,in base a criteri assai genericamente indicati,e, all'atto della stessa, il rilascio di quietanza liberatoria da parte dei singoli agenti interessati;

-che,in difetto di specifico accordo circa i criteri di determinazione delle somme pretese,non può affermarsi che le O.O.S.S. si fossero impegnate,disponendo del diritto dei singoli prestatori,a ritenere esaustiva una quantificazione operata dall'Azienda;che pertanto, l'intento transattivo avrebbe potuto esser validamente espresso solo nel momento in cui si fosse addivenuti alla quantificazione concordata del richiesto con ciascuno dei ricorrenti;

-che la determinazione unilaterale delle somme operata dall'Amat,nella convinzione di adempimento di titolo negoziale,in realtà non vincolante in tale specifico senso,non può avere valore di riconoscimento dell'esistenza del credito vantato quale ricollegato al ridetto titolo ,ai sensi dell'art.423 1°co. c.p.c.;

-che l'obbligo di fornire la massa vestiario ai ricorrenti per i bienni 1990-91 e 1992-93,il cui inadempimento l'Azienda non disconosce,limitandosi ad affermare la piena satisfattività della somma corrisposta nel mese di settembre 1993, è peraltro autonomamente fondato su norme di legge,di contratto collettivo,e di accordi aziendali, senza che sia in contestazione che per i suddetti periodi i ricorrenti abbiano provveduto a fornirsi degli indumenti di lavoro a proprie spese;

che in relazione a tale circostanza, alla natura ed entità dei capi da fornire per i bienni considerati,alla documentazione in atti (cedolini paga relativi al mese di giugno 1994 e tabulati prodotti dalla resistente),può, allo stato, ritenersi comprovato ai sensi dell'art.423 co.2 cpc, in favore dei ricorrenti, in danno dei quali l'azienda ha operato nel mese di giugno 1994 a titolo di "recupero massa vestiario" ed "interessi legali", un credito di entità almeno pari alle somme ritenute a tali titoli ;che la relativa richiesta di ordinanza di pagamento è ammissibile essendo logicamente e quantitativamente ricompresa nell'originario "petitum",senza afferire quindi a domanda nuova;

che è inoltre opportuno,al fine di addivenire alla quantificazione delle somme eventualmente dovute, acquisire in causa avviso di gara, capitolato di appalto,verbali di aggiudicazione per ciascuna serie di capi,relativi alla fornitura di vestiario per il biennio 1988-89,riservando all'esito di disporre,ove necessario,la chiesta consulenza tecnica di ufficio;

P.T.M.

visto l'art.423 c.p.c.,ordina alla convenuta Amat di corrispondere in favore dei ricorrenti Chiti Armido,Dimatteo Mario,Dimitri Giuseppe,Attollino Francesco,Gambardella Emilio,Scialpi Cataldo,Renò Angelo,Loparco Domenico,Capogrosso Ippazio,Te somme loro ritenute nel cedolino paga di giugno 1994 sotto le voci "recupero massa vestiario" ed "interessi legali";
ordina alla convenuta Amat di esibire in causa capitolato di appalto, avviso di gara e verbali di aggiudicazione di tutti i capi relativi alla fornitura di vestiario per il biennio 1988-89,rinviando all'udienza del 2-12-1994 per l'espletamento dell'incombente.Si comunichi.
Taranto,23-7-1994

Il Pretore

(Dr.Marcello Maggi)

Marcello Maggi

Dr. Maggi

Attestato stato in forma esecutiva e
richiesta di *Silvi Chiti-Dimitri*
Taranto, 11 *1994* V LUG. 1994

Il Cancelliere

*Dimitri Attollino Gambardella, Scialpi -
Renò Loparco - Capogrosso*

*P.N.O.
25/7/94*

Successivamente udienze del 02/12/84, udienze e
pari come inuenti. Per le vertenze e
compensi all'Aut. Portuaria Albano, il quale in
forza dell'art. 10 del decreto del
23/4/84 dispone l'elaborazione a fini delle
Commissioni Amministrative esterne ed
opere "Pubblicazione avvisi di pare per le
forniture di capi di vestiario occorrenti al
personale dell'Arma - Affollamento Spese"
n° 241 del Rep. del 12/5/88; Delibera
esterna ad opere "Revoca delibere n° 384 del
23/12/87 relative all'effettuazione del Ceff-
Teleso Teleso ed l'affalto per le forniture
di capi di vestiario" n° 244 Rep. del 28/3/88;
Delibera esterne ad opere "Affollamento
forniture all'Arma Teleso" n° 101 Rep. del
13/4/1988. E' quanto, per i termini, di cui all.
per l'Arma Teleso, il quale deve essere per
l'Arma della dotazione prevista.

Il Portuaria

deliberato in corso all'Arma del 31.3.85

Il Coll. di Cap. e Cons. all'Arma. Il Portuaria

deliberato in corso all'Arma del 31.3.85

deliberato in corso all'Arma del 31.3.85

deliberato in corso all'Arma del 31.3.85

e parti con diritto. È giunto, per i ricambi, il
dett. pro. pass. Bell. il quale fa parte quanto segue:
Sulla scorta della documentazione prodotta da controparte
s' evince come l'oranda Anst, per il biennio 88/89,
abbia destinato la somma di £ 990.000 circa per l'acquisto,
a beneficio dei suppl. ricambi, della nuova versione di
tale somma l'85% è gravata d'attenuante sull'oranda
mentre il 15% sui dipendenti. A prova di ciò s' es-
biscono i calcoli prop. dei ricambi da cui risultano
frattamente £ 148.000 circa, per il 15% di 990.000.

Conseguentemente, ammonta a £ 841.500 la quota pro-
capite ereditata dall'Anst, per l'acquisto della nuova ve-
sione relativa al biennio 88/89.

La definizione giuridica la conferma, per il biennio 88/89
corrispondenza alla somma di £ 841.500, come quota pro-
capite dell'eredità, ed ellittico anche in quanto
ritenuta soddisfacente la somma di £ 788.000, al netto,
ereditata dalla stessa oranda in riferimento ai bienni
90/91 e 92/93, tenuto conto, altresì, della suddivisione
mentre, dell'importo dei pass. di consumo scatti
della moneta. Per lo stesso si esemplifica

il Al. Fro. civ. M. s. il quale in fine a
di essere tutto passato ex ad verso de-
finito, recepito. Si opera all'acquisto
delle documentazioni fedeli e date odine

parti inespertise. Chi di conseguenza tenne
la parte riferita all'A.M.A.S. e nell'occasione
Oltreoceano tenne fu deposto di uoce.
Chi di essere accettato al rito del processo
di pace.

Il presidente dei ricorsi impropria qui aveva detto
che si in procedura specifica che il tribunale per
l'Alto (an) o cui si fa riferimento sono relativi al
procedimento 91 / dicembre 92. Gennaio 92.

Chiede che la causa sia rinviata per la discussione
considerando l'urgenza per il deposito di nuove documentazioni.

Il Tribunale

Il Tribunale sulla causa di natura del 23-6-95

con l'urgenza per il deposito di nuove documentazioni il 13-6-95

Il Tribunale di Genova

Il Tribunale

MM

Successive udienze del 19/1/95, udienze
parti e con i ricorsi. Per il condimento e
conferma dell'atto processuale di quale si riferisce
a tutte le obiezioni che possono essere
verificate al corso.

E' presente per i ricorsi, al dott. procuratore
che si riferisce al quale si riferisce a tutte le obiezioni
e relativi nel corso di questo procedimento.

Il Tribunale

Parti no
forzato
20/2/95
H

data della causa per la decisione all'indole
del 23-7-96

Il Coll. di Cass.

Il Pretore

Successive udienze del 23/2/96, affetto a
fatti come innanzi. Per le resistenze e
comparsi e per l'assenza delle quali
citate le cause. È provato, oltre
procedere dei ricorsi il quale decide la
causa.

Il Pretore

data della di quanto summa [decide come da
separato depositato]

nona per le updat
all'udienza del 28-7-96

Il Pretore

Il Pretore

Successive udienze del 28/2/96, affetto a
come innanzi. Per le resistenze e
citate le cause. È provato, oltre
procedere dei ricorsi il quale decide la
causa.

Il Pretore

data della di quanto summa [decide come da
separato depositato]

Il Pretore

Il Pretore
M.P.